

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.s. 14 maggio 2021 - n. 6450

**Approvazione delle «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2021» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO

TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- Il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2021/540 del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Considerato in particolare che le modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Visto il decreto del MIPAAF n. 215187 del 10 maggio 2021 avente ad oggetto «Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021»;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n.0035277 del 13 maggio 2021 avente ad oggetto «Domanda Unica 2021 e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN».

Richiamato il d.d.s. del 25 marzo 2021 n. 4088 della Direzione Organismo Pagatore Regionale - recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2021» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

Considerato che successivamente all'emanazione del d.d.s. n. 4088 del 25 marzo 2021 il sopra riportato quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica di presentazione della domanda unica di pagamento 2021.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il d.d.s. del 25 marzo 2021 n. 4088 alla luce della normativa sopra citata e correggere degli errori materiali rilevati nel testo delle Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di pagamento 2021 (allegato 1 del decreto).

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegato disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali.

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale».

Richiamato:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del

Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014».

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla DGR n. 4999 del 30 marzo 2016.

DECRETA

recepite le premesse,

1. di approvare le «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2021», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Giulio Del Monte

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Allegato 1**
**“MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2021” RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.**

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all'allegato al D.d.s. del 25.03.2021 n. 4088

	<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.s. del 25.03.2021 n. 4088	
ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal D.M. del 7 giugno 2018 n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio. I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2021 sono:</p> <p>a) domanda iniziale: <b>17 maggio 2021</b> (il termine scade domenica 15 maggio 2021 e, quindi, è prorogato al primo giorno lavorativo utile);</p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: <b>31 maggio 2021</b>;</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal D.M. del 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26.03.2021 stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2021.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2021 sono:</p> <p>a) domande iniziali: <b>15 giugno 2021</b>;</p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: <b>30 giugno 2021</b>.</p> <p>Si precisa che quanto previsto nei punti c), d), e), f) dell'art. 4 rimane invariato.</p>
ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio 2021 e, quindi, fino al <b>11 giugno 2021</b>. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al <b>12 luglio 2021</b> (il termine scade il 10 luglio 2021 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p>

	<p>determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 17 maggio e, quindi, fino al <b>11 giugno 2021</b>, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>	<p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al <b>12 luglio 2021</b>, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>
<p>ART 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2021, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>11 giugno 2021</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>11 giugno 2021</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del <b>30 giugno 2021</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>12 luglio 2021</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>12 luglio 2021</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>

**Errata corrige**

	<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.s. del 25.03.2021 n. 4088	
1. Premessa	Per ulteriori chiarimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti si rimanda al paragrafo <u>15.2</u>	Per ulteriori chiarimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti si rimanda al paragrafo <u>14.2</u>
5.3 Definizioni delle superfici agricole - <b>Colture permanenti</b>	<i>iv.</i> bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, <u>Acacia saligna</u> , le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola.	<u>è eliminata</u> la specie " <u>Acacia saligna</u> " dall'elenco delle specie comprese nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida come previsto dal D.M. Mipaaf n. 8985 del 26 agosto 2019.